

## ALLEGATO N. 1

### - EMISSIONI IN ATMOSFERA

QUADRO DI RIFERIMENTO DELLE EMISSIONI ODORIGENE E DIFFUSE:

**LE EMISSIONI CORRELABILI ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI NON PERICOLOSI SONO ESSENZIALMENTE DI NATURA ODORIGENA E DIFFUSIVA.**

**NELLA TABELLA SEGUENTE ( TAB. N.1 ) SI IDENTIFICANO LE PRINCIPALI FONTI ODORIGENE.**

ATTIVITA' CONSIDERATA	FASI DEL PROCESSO	INQUINANTI ODORIGENI
Trattamento reflui liquidi	Arrivo e sollevamento refluo	
	Pretrattamenti	- Solfuro di idrogeno
	Sedimentazione primaria	- Ammoniaca
	Ossidazione biologica	- Composti organici contenenti zolfo
	Nitrificazione	- Ammine
Trattamento fanghi	Denitrificazione	- Indolo e scatolo
	Sedimentazione secondaria	- Acidi grassi volatili
	<b>TRATTAMENTI FINALI</b>	
	Ispessimento	- Altri composti organici
	Trattamenti meccanici	
	Digestione anaerobica	

L'IMPIANTO NON PRESENTA ALCUN PUNTO DI EMISSIONE CONVOGLIATO.

LA TABELLA SUCCESSIVA DESCRIVE I RISULTATI DEI CONTROLLI ESEGUITI A MONTE DEI PREVISTI INTERVENTI MIGLIORATIVI E NELLE NORMALI CONDIZIONI OPERATIVE .

I MONITORAGGI SONO STATI ESEGUITI A MONTE E A VALLE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE A LIVELLO DELLE GRIGLIE E DELLE VASCHE DI OSSIDAZIONE. TUTTI I VALORI DI PROVA RIENTRANO NEI LIMITI PREVISTI DALLA NORMATIVA.

Numero punti di campionamento	Origine	Inquinanti emessi	Valore
E1	A valle dell'impianto	NH3, SH2. Mercaptani ( come metil mercaptano), COV	< 0,1
E2	A monte dell'impianto	NH3, SH2. Mercaptani ( come metil mercaptano), COV	< 0,1
E3	Vasche di ossidazione	NH3,	12,86
		SH2	2,56
		Mercaptano (come metil mercaptano)	< 0,1
E4	Grigliatura delle acque	COV	< 0,1
		NH3,	13,46
		SH2	2,86
E5	Vasca di digestione anaerobica	Mercaptano (come metil mercaptano)	< 0,1
		COV	< 0,1
		NH3,	15,86
		SH2	2,90
		Mercaptano (come metil mercaptano)	< 0,1
		COV	< 0,1

## **Prescrizioni:**

I campionamenti devono essere effettuati in punti facilmente accessibili, scelti sulla base della UNI 10169. Le postazioni e i percorsi devono essere correttamente dimensionati sulla base delle esigenze inerenti il campionamento e le misure devono essere eseguite secondo le metodiche ufficiali. I prelievi dei campioni al camino e/o in altre idonee posizioni adatte a caratterizzare le emissioni devono essere effettuati nelle condizioni di funzionamento più gravose degli impianti produttivi ad essi collegati. I punti di prelievo dei camini devono essere resi sempre accessibili agli organi di controllo. Le strutture di accesso (scale, parapetti, ballatoi, cestelli, mezzi mobili ecc.) devono rispondere alle misure di sicurezza previste dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento al D.P.R. 547/55, al D.Lgs. 626/94 e successive integrazioni e/o modifiche.

- deve essere osservata la frequenza delle manutenzioni degli impianti di abbattimento delle emissioni così come indicato nel manuale d'uso e di manutenzione dalle ditte costruttrici degli stessi.
- deve essere adottato un registro per le analisi ed un registro per gli interventi sugli impianti di abbattimento delle emissioni, secondo le disposizioni di cui ai punti 2.7 e 2.8 Allegato VI – parte V – del D.Lgs. n. 152/2006 con pagine numerate, firmate dal responsabile dell'impianto e vidimate;
- La data, l'orario ed i risultati delle misure, le caratteristiche di marcia degli impianti nel corso del prelievo devono essere annotati nel registro;
- Fermi restando gli obblighi di cui al comma 14 dell'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, ogni interruzione del funzionamento degli impianti di abbattimento, quale ne sia la causa (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti accidentali, interruzioni dell'impianto produttivo, etc.) deve essere annotata nell'apposito registro. La comunicazione prevista dal sopra citato comma 14, in caso di guasto tale da non permettere il rispetto del valore limite di emissione, deve essere inviata – entro le 8 ore successive all'evento – al Settore Ecologia Tutela Ambiente di Avellino ed A.R.P.A.C - Dipartimento di Avellino;
- I registri devono essere resi disponibili ogni qual volta ne venga fatta richiesta dagli organi di controllo;
- Rispettare, per ogni singolo inquinante, i limiti di emissione, previsti dall'allegato 1 alla parte del D.Lgs 152/06 e/o dalla normativa vigente al momento in materia;
- i controlli periodici dovranno essere effettuati con cadenza annuale, così previsto nel piano di monitoraggio e controllo approvato con il presente atto.